

E.P.I.D.S.

FONDO PENSIONE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI SIGMA-TAU

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1166



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del
26 maggio 2017

PREMESSA

Il sistema previdenziale italiano, da oltre un decennio, è stato oggetto di numerose riforme volte, da un lato, a riorganizzare ed armonizzare i trattamenti previdenziali assicurati dal sistema pubblico obbligatorio e, dall'altro, a riportare quest'ultimo entro una soglia di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

La scelta di potenziare la previdenza complementare si ricollega alla riforma del sistema di previdenza obbligatoria attuata a partire dagli anni novanta. I fenomeni dell'allungamento della vita media e della diminuzione del tasso di natalità, infatti, sbilanciando in prospettiva il rapporto tra il numero dei pensionati e degli occupati, avevano indotto il legislatore a rivedere il sistema di calcolo delle pensioni obbligatorie al fine di ridurre la spesa pensionistica.

Il passaggio da un regime previdenziale retributivo ad un regime contributivo determinerà un generale ridimensionamento dei trattamenti previdenziali pubblici come mostra, nel calcolo della pensione, l'evidente contrazione del tasso di sostituzione, ovvero il rapporto tra pensione iniziale e retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il pensionamento.

In tale contesto, al fine di consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento, il legislatore con il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, "*Decreto*"), realizza un assetto normativo volto a favorire l'aumento delle adesioni e l'accrescimento dei flussi di finanziamento alla previdenza complementare attraverso l'istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito TFR), introduce un più favorevole regime fiscale del risparmio destinato a finalità previdenziali, contributivo e prestazionale, oltre che un generalizzato ampliamento delle opportunità di scelta per i lavoratori prevedendo da un lato l'adozione di strumenti volti ad assicurare un'adesione effettivamente consapevole e dall'altro una più ampia libertà di circolazione all'interno del sistema.

CONTRIBUTI

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto.

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Tuttavia, il Decreto ha introdotto ulteriori vantaggi fiscali:

- un regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra euro 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad euro 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni;

- la facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione ed al raggiungimento dell'età pensionabile;
- il comma 8 dell'art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite, volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di euro 5.164,57, mentre per l'eccedenza verrà riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo e proporzionalmente all'importo reintegrato.

L'art. 8, comma 4 del Decreto, fissa al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

AVVERTENZA: il regime fiscale descritto si applica agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007.

RENDIMENTI

Il regime tributario dei rendimenti realizzati dalla gestione previdenziale, - Modello ETT (esente-tassato-tassato) – prevede, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014), l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Fanno eccezione i redditi finanziari derivanti dall'investimento in titoli pubblici italiani ed equiparati oltre che da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list*, per i quali è prevista un'aliquota di tassazione pari al 12,50%.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

LE PRESTAZIONI

La disciplina fiscale delle prestazioni risulta significativamente innovata dal Decreto:

A. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:

L'art. 11, comma 2 del Decreto, nel ridefinire i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale accumulata derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

L'art. 11, comma 6, del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni complementari. Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva che fino al 2011 è pari al 12,50%. Per la parte di plusvalenza maturata dal 01/01/2012 la misura dell'imposta sostitutiva è invece prevista fino ad un massimo del 20%; dal 01/07/2014 pari al 26%.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione come sopra descritto.

B. ANTICIPAZIONI SULLA POSIZIONE:

Anche la disciplina delle anticipazioni subisce sostanziali modifiche, infatti, da un lato viene fissato il limite massimo erogabile pari al 75% della posizione maturata per le ipotesi di spese per gravi motivi di salute ed acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, dall'altro viene eliminato il periodo minimo di partecipazione alla forma per il godimento del beneficio in caso di spese sanitarie.

AVVERTENZA: I lavoratori dipendenti assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006 (vd. Disciplina transitoria).

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

1. SPESE SANITARIE:

- *Anzianità*: in qualunque momento;
- *Importo massimo erogabile*: 75% della posizione tempo per tempo accumulata;
- *Requisiti oggettivi*: straordinarietà dell'intervento o della terapia certificata da una competente struttura pubblica;
- *Tassazione*: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°.

2. ACQUISTO PRIMA CASA PER SE' O PER I FIGLI:

- *Anzianità*: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;
- *Importo massimo erogabile*: 75% della posizione tempo per tempo accumulata;
- *Requisiti oggettivi*: prima casa di abitazione;
- *Tassazione*: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

3. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C), COMMA 1 ART. 3 DPR 6/6/2001 N. 380 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE:

- *Anzianità*: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;
- *Importo massimo erogabile*: 75% della posizione tempo per tempo accumulata;
- *Requisiti oggettivi*: prima casa di abitazione;
- *Tassazione*: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

4. ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE - ambito da definire ma del quale fa certamente parte l'anticipo per congedi di formazione e congedi parentali -:

- *Anzianità*: è richiesto un periodo minimo di partecipazione alla forma di otto anni;
- *Importo massimo erogabile*: 30% della posizione tempo per tempo accumulata;
- *Requisiti oggettivi*: in via di definizione;
- *Tassazione*: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. Ai fini del computo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto.

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di €. 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto, all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

C. RISCATTI E TRASFERIMENTI:

L'art. 14 del Decreto ridefinisce la disciplina dei riscatti e del trasferimento, a cui si ha diritto nelle ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica e nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, il legislatore prevede la possibilità di:

1. trasferire la posizione individuale accantonata ad altra forma pensionistica, alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. riscattare nella misura del 50% della posizione individuale nei casi di:
 - cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa per ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare nella misura del 100% della posizione individuale nei casi di:
 - invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, per le tipologie summenzionate, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Lo stesso trattamento fiscale, viene applicato all'ipotesi riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (ex art. 11, comma 3 del Decreto). In caso di morte dell'aderente l'intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Diversamente, qualora venga richiesto un riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate è applicata una ritenuta di imposta del 23% (ex art. 14, c. 5 del Decreto).

In sintesi, il quadro del trattamento tributario delle prestazioni, in capitale e in rendita, a seguito della riforma è il seguente:

- a) tutte le prestazioni pensionistiche complementari siano esse in rendita o in capitale sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi mediante ritenuta alla fonte nella misura del 15%;
- b) l'imposta sostitutiva si riduce a partire dal 16° anno di contribuzione alla forma pensionistica complementare nella misura dello 0,30% per anno, fino al limite massimo del 9%, corrispondente ad una contribuzione di 35 anni di iscrizione;

- c) l'imposta sostitutiva si applica sull'imponibile maturato alla data di accesso alla prestazione pensionistica complementare, imponibile corrispondente al montante maturato esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nel corso del piano pensionistico complementare;
- d) in caso di prestazione in capitale la tassazione sostitutiva è applicata in via definitiva al momento di erogazione della prestazione;
- e) in caso di prestazione in rendita l'imposta sostitutiva è applicata volta per volta sull'ammontare della prestazione erogata;
- f) sempre in caso di prestazione in rendita continua ad applicarsi l'imposta del 12,50% sui redditi finanziari maturati successivamente all'erogazione della rendita stessa.

AVVERTENZA: il regime fiscale descritto per la tassazione delle prestazioni di cui ai precedenti punti A, B e C si applica esclusivamente agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

(Riferita ai montanti delle prestazioni, maturati fino al 31 dicembre 2006)

L'art. 23 del Decreto, al comma 1, individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa. Tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dall'1.1.2007;
- relativamente alle prestazioni già maturate a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che dispone la riliquidazione delle prestazioni in capitale);
- per le prestazioni erogate anteriormente all'1.1.2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31/12/2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale:

PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA:

- **Montante maturato fino al 31/12/2000:** è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31/12/2000;
- **Montante maturato dal 01/01/2001:** è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,50%.

PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE (COMPRESSE LE ANTICIPAZIONI):

- **Montante maturato al 31/12/2000:** è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.
- **Montante maturato dal 01/01/2001:** è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.

Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR.

Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

ANTICIPAZIONI: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

NORMA TRANSITORIA RELATIVA AD ANTICIPAZIONI RICHIESTE DA ISCRITTI RESIDENTI NELLE ZONE SOGGETTE AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

Alle anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa, ristrutturazione o per ulteriori esigenze), concesse in via derogatoria dall'art. 48, comma 3 del Dl. n. 189/2016 (*"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*), si applica, ai residenti - a far data dal 24 agosto 2016 - nei comuni interessati dagli eventi sismici 2016, la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie.

Inoltre, così come stabilito dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate del 15/05/2014¹ all'istanza di consulenza giuridica n. 954-11/2013 presentata da Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, le somme erogate agli aderenti in oggetto a titolo di anticipazione (ivi comprese quelle per spese mediche) sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. montante M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e all'eventuale eccedenza rispetto al montante accumulato fino al 31/12/2000 (c.d. M1).

Analogamente a quanto chiarito nel Regolamento sulle Anticipazioni (cui si rinvia per ulteriori informazioni), la deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

¹ La risposta dell'AE era stata fornita relativamente all'analogo misura legislativa sancita a favore della popolazione colpita dal terremoto dell'Emilia. Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione essa mantenga la propria validità anche rispetto agli eventi sismici del 2016.